

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse dei **Dott.ri Irene Cavasini (C.F.: CVSRNI76T50G088E); Elisa Fabbri (C.F.: FBBLSE84E58D612R); Benedetta Giuntini (C.F.: GNTBDT80P67D612I); Martina Menchinelli (C.F.: MNCMTN82S46A040D); Maria Scarselli (C.F.: SCRMRA86L53G999K); Magdalini Alexopoulou (C.F.: LXPMDL80D43Z115G); Laura Chioccioli (C.F.: CHCLRA84L42A390L); Ilaria Ferrini (C.F.: FRRLRI81C46A390W); Francesco Serafini (C.F.: SRFFNC73A26A390U); Bianca Maria Venezia (C.F.: VNZBCM87E46G273N); Simone Lorenzo Romano (C.F.: RMNSNL82R02G702V); Eleonora Pasquetti (C.F.: PSQLNR86C42A390B); Lorenza Chiossi (C.F.: CHSLNZ86M59H501N); Piergiorgio Pelosi (C.F.: PLSPGR85P03H534J); Letizia Lapucci (C.F.: LPCLTZ82D45E715Y); Dario Turco (C.F.: TRCDRA86A20D708L); Francesco Barsanti (C.F.: BRSFNC80T06G628Q); Marco Prisco (C.F.: PRSMRC87P16H703A); Annalisa Tambasco (C.F.: TMBNLS83L69L628F); Dorotea Stefanini (C.F.: STFDRT85L60E202T); Pamela Marconi (C.F.: MRCPML84P68D786W); Pietro Francesco Piragine (C.F.: PRGPRF84T20D575J); Lisa Bastiani (C.F.: BSTLSI83H47E715C); Federica Mandarini (C.F.: MNDFRC86E56I726T); Simone Mencattini (C.F.: MNCSMN80A11G999H); Jacopo Bottacci (C.F.: BTTJCP82C01G713P); Davide Scansetti (C.F.: SCNDVD77C17D612R); Lusinda Osmanagaj (C.F.: SMNLND82H49Z100L); Francesca Braconi (C.F.: BRCFNC87B56I726H); Corrado Del Ciondolo (C.F.: DLCCRD78R01A468Z); Andrea Dinelli (C.F.: DNLNDR81C05E715E); Federica Massaro (C.F.: MSSFRC87E51E715I); Alessandro Tognoni (C.F.: TGNLSN86B28G687M);** rappresentati, difesi e meglio generalizzati, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Pinelli (PNLGPP77S05G273O), Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 -

090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica
giuseppe.pinelli@pinellischifani.com - santi.delia@avvocatosantidelia.it –
info@avvocatomichelebonetti.it o pec pinellischifani@pec.pinellischifani.com -
avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi
elettivamente domiciliati in Roma Via S. Tommaso d’Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L’ANNULLAMENTO, *IN PARTE QUA*, PREVIA MISURA CAUTELARE,

- a) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso;
- b) del Decreto Dirigenziale di approvazione della graduatoria n. 4145/2014 e delle prove di concorso, pubblicato sul Burt n. 40 dell’8 ottobre 2014, parte III;
- c) dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione;
- d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 “*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale;
- e) dell’avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché del bando di concorso Regionale in B.U.R. Toscana nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale.
- e) dei verbali 6 novembre e 1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i

rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Premesse in fatto

1. Il concorso di Medicina generale.

Il 17 settembre 2014 si è svolto il concorso regionale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017. Tale procedura selettiva si è tenuta su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi e svolto in contemporanea in tutte le Regioni. Una prova *one shot* da poter provare in unica Regione.

Stante quanto disposto dal bando, i posti a concorso per la Regione in epigrafe erano 78.

La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore decorrenti dalla fine delle operazioni di consegna e degli adempimenti imposti dal bando ai commissari.

La prova si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore a 60, che consentiva l'inserimento in graduatoria dei candidati che avessero raggiunto tale soglia. Il punteggio si ottiene attribuendo un punto per ogni risposta esatta.

Nessun punto è attribuito e/o detratto (contrariamente a quanto avviene per le procedure selettive per l'ingresso alle facoltà a numero chiuso) alle risposte errate o multiple.

Parte ricorrente è collocata come segue.

NOME	COGNOME	PUNTEGGIO	POSIZIONE IN GRADUATORIA
Lusinda	Osmanagaj	78	125
Gianluca	Sassi	77	136
Francesca	Braconi	76	171
Federica	Massaro	75	197
Alessandro	Tognoni	75	186
Andrea	Dinelli	73	254
Pamela	Marconi	72	296
Pietro Francesco	Piragine	71	317
Dorotea	Stefanini	70	344
Federica	Mandarini	70	338
Corrado	Del Ciondolo	70	352
Scarselli	Maria	69	369
Magdalini	Alexopoulou	69	384
Simone Lorenzo	Romano	69	382
Jacopo	Bottacci	69	374
Piergiorgio	Pelosi	68	391
Davide	Scansetti	68	406
Irene	Cavasini	67	429
Martina	Menchinelli	67	438
Francesco	Serafini	67	434
Annalisa	Tambasco	67	423
Laura	Chioccioli	66	456
Ilaria	Ferrini	66	445
Benedetta	Giuntini	65	475
Letizia	Lapucci	65	473
Lorenza	Chiossi	64	496
Simone	Mencattini	64	500
Lisa	Bastiani	62	540

Elisa	Fabbri	61	550
Eleonora	Pasquetti	< 60	Esclusa
Dario	Turco	57	23 (All.B)
Marco	Prisco	57	21 (All.B)
Francesco	Barsanti	52	52 (All.B)
Bianca Maria	Venezia	49	60 (All.B)

La correzione degli elaborati è avvenuta, per lo più, manualmente ad opera dei commissari e senza l'ausilio di strumenti di lettura ottica delle schede. Solo in alcune Regioni, quali ad esempio la Toscana, la Basilicata e la Campania, ci si è avvalsi dei, sia pur obbligatoriamente prescritti, lettori ottici e con risultati comunque non meno iniqui, soprattutto per quanto concerne la regione Campania, secondo quanto di qui a breve si rappresenterà.

Tali strumentazioni meccanizzate, come noto, dovrebbero, secondo *l'id quod plerumque accidit*, garantire assoluta certezza nell'attribuzione del punteggio a ciascun candidato, senza alcun margine di errore, diversamente ipotizzabile, invece, in caso di c.d. "correzione manuale". Da qui, l'ovvia considerazione in ragione della quale del tutto arbitrarie, in quanto disancorate da qualsivoglia crisma di trasparenza, debbano considerarsi le suddette correzioni manuali, tali da falsare *in re ipsa* l'intera procedura concorsuale, la quale ben potrebbe considerarsi travolta anche solo a cagione di tale unico motivo.

Purtroppo, tuttavia, quello da ultimo esposto non si pone quale unico, sia pur gravissimo, motivo di doglianza ai fini dell'annullamento del concorso in parola.

Moltissime, infatti, secondo quanto di qui a breve più dettagliatamente si esporrà, sono state le irregolarità connotanti una procedura concorsuale, che dovrebbe *ex adverso*, non lo si perda di vista, selezionare i "medici di domani".

In particolare, per quanto maggiormente interessa ai fini del presente ricorso, valga quanto segue.

Le modalità di svolgimento del concorso per quanto concerne la **regione Toscana**

sono state, a dir poco, discutibili.

Basti sol pensare che per circa **700 (settecento) partecipanti** sia stata nominata una ed **una sola Commissione**.

Di qui le ovvie conseguenze in ordine al concreto svolgimento delle procedure concorsuali.

In primis, la prova è iniziata con circa un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto da regolamento. Se quest'ultimo, infatti, prevedeva che la prova dovesse avere inizio entro e non oltre le ore 10.00, in realtà, la prova è cominciata solo alle 10.58 e non è stata preceduta da alcuna identificazione del candidato tramite documento al momento della consegna dei plichi.

Ovviamente questi ultimi sono stati aperti da taluni candidati senza attendere che fossero stati consegnati a tutti.

Ciò in quanto sia all'inizio che durante l'espletamento della prova concorsuale le attività di vigilanza e di controllo sono state espletate in maniera molto blanda e disomogenea, tanto che, a titolo esemplificativo, si tenga a mente che, secondo quanto affermato da taluni candidati, quelli che tra costoro fossero posizionati al piano superiore non hanno "subito" forma di controllo alcuna.

Innumerevoli sono state le segnalazioni a riguardo.

Ciononostante, le graduatorie provvisorie di merito, sono state formate dalle commissioni d'esame, in base al punteggio conseguito dai candidati con le più che discutibili modalità su descritte ed inviate alla Regione, unitamente a tutti gli atti concorsuali, al termine della procedura selettiva. La Regione, dal canto suo, non curante delle presunte regolarità degli atti, ha approvato la graduatoria di merito definitiva.

A differenza di ciò che emerge dalla documentazione di concorso e dai verbali, privi di qualsiasi elemento di effettiva rappresentazione di quanto accaduto durante le prove, è emerso dalle numerosissime segnalazioni e dagli stellari punteggi ottenuti da alcuni candidati, che la prova è stata contraddistinta da svariate irregolarità, aventi come comune

denominatore quello di rendere una procedura selettiva di un corso di formazione triennale, in ambito così delicato, totalmente viziato.

2. IL CASO SICILIA. LA PROVA DI CONCORSO ED IL SUO CONGELAMENTO.

Il caso del congelamento della procedura, da parte della Regione Sicilia, è quello maggiormente emblematico ed è solo la punta dell'iceberg di un quadro ben più grave, che non ha risparmiato alcuna sede regionale ove si svolse il concorso.

In altre Regioni le graduatorie sono state pubblicate anche 3 volte in maniera differente in quanto i punteggi attribuiti ai candidati variavano di continuo per errori dei correttori manuali con cui la Commissione ha lavorato.

Un estratto di articolo di stampa della Repubblica¹, (edizione cronaca di Palermo), fotografa impietosamente che ***“la graduatoria per l'accesso al corso di formazione in Medicina generale della Regione sarà congelata fin quando la nostra indagine interna non dirà cosa è realmente accaduto nelle aule”***. ***È questa la decisione dell'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, in merito alle irregolarità che si sarebbero verificate il 17 settembre a Catania, durante lo svolgimento del concorso che permetterà a cento laureati in Medicina di diventare medici di famiglia.***

*Tra i 1.282 giovani medici candidati, numerosi hanno segnalato a Walter Mazzucco, presidente del Segretariato italiano giovani medici, gravi irregolarità che, al momento, restano presunte. **Se risulteranno vere, comprometteranno gli esiti della prova.** Nel dossier elaborato da Mazzucco e consegnato all'assessore si legge di cellulari connessi a Internet per risolvere i quesiti, di candidati che si aiutavano indisturbati, di test consegnati in ritardo e di procedure di identificazione non corrette”.*

Emerge dunque un quadro sconcertante, che ha spinto l'Assessore Regionale alla salute, a “congelare” la graduatoria, a seguito della segnalazione del Presidente del S.I.G.M., causato parimenti dalla scorrettezza di alcuni candidati e dalla *mala gestio* della

¹http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/09/24/news/prove_irregolari_e_l_assessore_congela_il_concorso_per_aspiranti_medici_di_famiglia-96543147/

procedura selettiva da parte della/e Commissione/i che, secondo il comma 13 dell'art. 6 del bando,“cura[no] l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha[nno] facoltà di adottare i provvedimenti necessari”, ed a monte dalle stesse Regioni che, a fronte di un'affluenza di concorrenti elevata come non mai, non si sono determinate ad adottare misure idonee a far sì che lo svolgimento della prova avvenisse nel rispetto dei più elementari principi che regolano lo svolgimento di pubblici concorsi.

Già dalla mera apprensione del dato letterale del testo del comunicato dell'Assessorato si evincono una serie di elementi che, supportati dalle centinaia di testimonianze che si depositano, avrebbero dovuto condurre tutte le Regioni ad adottare lo stesso comportamento della Regione Siciliana: cellulari, tablets connessi ad internet, aule insufficienti per la loro capienza ad ospitare un numero così elevato di candidati, omissione di adeguate accortezze per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato, stante lo scontato silenzio dei verbali di concorso, dovevano convincere le Regioni stesse ad annullare la prova.

Proprio per tali ragioni, anche per i punteggi stellari ottenuti, vi sono seri indizi di prova che tutti i partecipanti avrebbero (come di fatto hanno) potuto copiare da altri colleghi, collaborare con loro od addirittura consegnare l'elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l'ammissione, ed il tutto senza che alcun membro della Commissione, constatata la palese violazione delle più elementari norme di svolgimento di un pubblico concorso, si adoperasse per bloccare l'intera procedura selettiva.

La determinazione assunta dall'Amministrazione siciliana, però, è rimasta un gesto isolato e, peraltro, sostanzialmente fine a stesso in quanto la relativa graduatoria è stata successivamente approvata come se nulla fosse: l'indagine interna avrebbe confermato che non non era accaduto nulla di rilevante.

I Presidenti hanno redatto 6 relazioni fotocopia dalle quali si apprende che nulla è accaduto.

3. I CASI CAMPANIA E PUGLIA. L'ARBITRARIETA' DELLE PROCEDURE

DI CORREZIONE.

Le conseguenze della pubblicazione delle graduatorie, nonostante i discutibili presupposti di cui si è detto e sui quali le procedure di incardinazione delle stesse fossero fondati, non hanno tardato a palesarsi e ciò anche con riferimento ad altre regioni.

Considerare, infatti, le storture evidenziate *tamquam non essent*, non ha evitato le sconcertanti “sorprese”, poi verificatesi, in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive.

In alcune Regioni, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle graduatorie di “merito”, segnatamente in Molise, Puglia e Campania e Piemonte, a seguito della richiesta da parte di alcuni candidati di procedere alla verifica dei punteggi, i competenti Assessorati con delega alla Salute hanno proceduto a riconvocare le Commissioni locali al fine di effettuare una revisione dei punteggi attribuiti. A seguito di tali verifiche, sono stati riscontrati dei punteggi sottodimensionati (sino anche a ***meno 12*** punti), inducendo le Commissioni a rivisitare le graduatorie di merito e procedere a nuova pubblicazione delle medesime in Gazzetta Ufficiale.

A tal proposito, emblematico è quanto è avvenuto nelle regioni Puglia e Campania.

Nella prima la correzione è stata manuale, nella seconda a lettura ottica.

In entrambi i casi con esiti sconcertanti.

Consci, infatti, delle gravi irregolarità che hanno connotato lo svolgimento della procedura concorsuale di cui si sta discorrendo, taluni aspiranti medici di base hanno chiesto di visionare, a seguito della pubblicazione della graduatoria, il proprio compito, onde verificare se quanto meno la fase della correzione degli elaborati potesse ritenersi scevra da irregolarità o anomalie di sorta. Ebbene, a coloro che ne hanno fatto richiesta è stato concesso di visionare il proprio compito, ivi compreso un eventuale ricalcolo delle domande corrette.

Con grande stupore, il suddetto riconteggio ha evidenziato la sussistenza di errori che definire grossolani sarebbe riduttivo.

Il margine di errore risultante dal “casuale” ricontrollo di taluni compiti evidenzia, infatti, l’assoluta arbitrarietà ed incuria che hanno connotato le procedure di correzione, prive, a questo punto, di qualsivoglia credibilità, in spregio a ciò che neanche lontanamente possa definirsi improntato a meritocrazia. Lungi dal far sembrare quanto sin qui dedotto una mera enunciazione di principio connotata da sole implicazioni moraleggianti, si ribadisce quanto sopra descritto, questa volta però con i numeri alla mano e secondo quanto palesemente può evincersi dallo stralcio graduatoria di seguito riportato della Regione Campania.

Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2014/2017 - Esiti correzione prove concorsuali													
Posizione	Cognome	Nome	Sesso (m / f)	Nato a	Prov di nascita	Data Nascita	Comune di Residenza	Prov residenza	Data laurea	Punteggio graduatoria provvisoria	Nuovo punteggio attribuito	Nuova posizione in graduatoria	Risultato
100	FERRERI	LUCIA	F	NAPOLI	NA	01/07/1988	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	21/03/2013	85	85	105	IDONEO
107	MACCARIELLO	GIUSEPPE	M	NAPOLI	NA	18/06/1988	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	21/10/2013	84	84	112	IDONEO
109	CASERTANO	ALBERTO	M	NAPOLI	NA	29/03/1989	NAPOLI	NA	18/10/2013	84	88	15	IDONEO
123	SANGERMANO	MARIA	F	AVELLINO	AV	10/08/1988	LAURO	AV	25/07/2013	84	84	128	IDONEO
127	PAOLELLA	FILOMENA	F	CASERTA	CE	17/03/1987	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	24/07/2013	84	84	132	IDONEO
128	BARBATO	CARMEN	F	VALLO DELLA LUCANIA	SA	07/06/1988	STIO	SA	19/07/2013	84	84	133	IDONEO
131	DELL'AVERSANO ORABONA	GIUSEPPINA	F	NAPOLI	NA	23/03/1988	LUSCIANO	CE	15/07/2013	84	84	136	IDONEO
137	BIANCARDI	ROSSELLA	F	AVELLINO	AV	19/08/1987	AVELLA	AV	25/10/2013	83	83	142	IDONEO
157	DI LAORA	MARIA ILARIA	F	CASERTA	CE	11/03/1987	FRATTAMINORE	NA	15/03/2013	83	86	72	IDONEO
164	D'AMBROSIO	CONCETTA	F	SALERNO	SA	14/03/1987	SIENA	_SI	20/04/2012	83	83	168	IDONEO
182	CASO	PAOLO	M	SALERNO	SA	22/09/1983	MERCATO SAN SEVERINO	SA	28/06/2013	82	82	187	IDONEO
201	DI ZAZZO	FABRIZIO	M	SAN FELICE A CANCELLO	CE	06/04/1985	CASERTA	CE	17/10/2013	81	82	179	IDONEO
206	FESTA	BIANCA	F	NAPOLI	NA	08/05/1987	MARANO DI NAPOLI	NA	16/10/2013	81	81	210	IDONEO
207	TACCAGNA	DANIELA MARIA	F	CASERTA	CE	09/07/1984	PIANA DI MONTE VERRA	CE	14/10/2013	81	81	211	IDONEO
217	CAPASSO	DANIELA	F	NAPOLI	NA	10/12/1987	AVERSA	CE	27/03/2013	81	81	222	IDONEO
223	DEVASTATO	DANILO	M	AVELLINO	AV	18/10/1986	MARIGLIANO	NA	12/10/2012	81	81	228	IDONEO
249	DI MAIO	NICOLETTA	F	CASERTA	CE	30/03/1987	MARCIANISE	CE	23/07/2013	80	80	254	IDONEO
252	DE ROSA	GIANLUIGI	M	NAPOLI	NA	28/09/1988	NAPOLI	NA	19/07/2013	80	87	38	IDONEO
279	DE MAIO	LUCIA	F	VICO EQUENSE	NA	21/02/1988	SANT'AGNELLO	NA	11/10/2013	79	81	212	IDONEO
284	PROTA	COSTANTINA	F	BATTIPAGLIA	SA	24/06/1988	BATTIPAGLIA	SA	25/07/2013	79	84	127	IDONEO
287	DELL'AVERSANA	SERENA	F	CASERTA	CE	25/02/1989	SAN MARCELLINO	CE	23/07/2013	79	79	292	IDONEO
303	TARTAGLIONE	ILARIA	F	MARCIANISE	CE	09/10/1987	MARCIANISE	CE	26/07/2012	79	79	308	IDONEO

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Come già scritto sopra, dunque, taluni concorrenti hanno preso visione del proprio elaborato, chiedendo, a seguito di tale ostensione, altresì il ricalcolo delle domande *prima facie* errate e poi a seguito di una “più attenta” valutazione risultate, *ex adverso*, corrette.

Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Triennio 2014/2017 - Esiti correzione prove concorsuali													
Posizione	Cognome	Nome	sess o (m/ f)	Nato a	Prov di nascit a	Data Nascita	Comune di Residenza	Prov reside nza	Data laurea	Punteggio graduatoria provvisoria	Nuovo punteggio attribuito	Nuova posizione in graduatoria	Risultato
310	DEVASTATO	AGOSTINO	M	AVELLINO	AV	08/01/1983	MARIGLIANO	NA	15/03/2012	79	79	315	IDONEO
311	VALERIO	SERENA	F	NAPOLI	NA	10/03/1983	NAPOLI	NA	18/10/2011	79	79	316	IDONEO
317	SCOTTI	NADIA	F	NAPOLI	NA	01/02/1985	PORTICI	NA	22/10/2013	78	78	322	IDONEO
326	FLORA	MARTINA	F	NAPOLI	NA	28/10/1987	NAPOLI	NA	24/07/2013	78	78	331	IDONEO
380	ASCIONE	ANTONIETTA	F	TORRE DEL GRECO	NA	01/08/1982	ERCOLANO	NA	25/07/2008	76	80	270	IDONEO
391	DI DONATO	SIGISMONDO LUCA	M	LUGO	_RA	24/08/1988	SANT'ANTIMO	NA	16/10/2013	75	88	16	IDONEO
393	D'ANNA	ARIANNA	F	ROMA	_RM	22/05/1987	MARCIANISE	CE	11/10/2013	75	76	372	IDONEO
403	DAMIANO	RAFFAELE	M	NAPOLI	NA	03/10/1988	FRATTAMAGGIORE	NA	15/10/2012	75	87	44	IDONEO
421	DELLA COLETTA	MARCO	M	NAPOLI	NA	11/07/1987	CAIVANO	NA	18/10/2013	74	79	280	IDONEO
430	CAPASSO	EMILIA	F	TORRE DEL GRECO	NA	11/12/1981	NOCERA SUPERIORE	SA	12/10/2011	74	74	431	IDONEO
448	DE MICHELE	ANTONIO	M	CASERTA	CE	09/09/1982	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	10/03/2011	73	73	449	IDONEO
470	TERRIN	MARIA GIOVANNA	F	NAPOLI	NA	07/02/1981	NAPOLI	NA	21/10/2010	72	72	471	IDONEO
480	MARTINO	ALESSANDRO	M	CASERTA	CE	30/09/1984	MARCIANISE	CE	27/03/2013	71	71	481	IDONEO
553	CAVAIUOLO	SILVIA	F	CASERTA	CE	15/10/1982	SAN PRISCO	CE	10/03/2008	68	68	554	IDONEO
558	DE ROSA	RICCARDO	M	NAPOLI	NA	09/05/1987	NAPOLI	NA	21/10/2013	67	79	279	IDONEO
565	MEOLA	SERENA	F	NAPOLI	NA	21/08/1982	PORTICI	NA	18/07/2012	67	67	565	IDONEO
633	LORIA	GIUSEPPE	M	COSENZA	_CS	15/06/1980	SAN GIOVANNI IN FIORE	_CS	17/10/2013	61	61	633	IDONEO

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Come può evincersi dalla tabella di cui sopra, su un campione di **39** elaborati, in **ben 11** di essi (ovvero circa il 25%) sono stati trovati errori (stranamente, sempre in difetto) tali da creare un gap di valutazione che è giunto sino ad una differenza di 13 punti, con correlativa **oscillazione di ben 375 posizioni in graduatoria**.

Il concorrente protagonista della suddetta clamorosa stortura, che nella graduatoria previamente resa nota aveva un punteggio di **75**, in quella successiva ne totalizzava uno pari a **88**, passando dalla 391^a (trecentonovantunesima) posizione alla 16^a (sedicesima) ! Analogamente, altro concorrente, a seguito di una più attenta valutazione, ha visto migliorare la valutazione del proprio elaborato di **ben 12 punti**, con conseguenze simili a quelle descritte in precedenza, in particolare la sua posizione in graduatoria è progredita di ben 279 (duecentosettantanove) posizioni.

In Puglia sono decine gli errori di conteggio e correzione, con numerosissimi verbali di accesso ove all'esito della verifica del punteggio richiesta dal concorrente si prendeva atto di dover attribuire ulteriori 1, 2 o 5 punti.

Si tenga a mente, inoltre, che per le modalità con le quali sono strutturati concorsi di tal genere, **anche un solo punto fa la differenza** ed anche una sola posizione in graduatoria è foriera di ripercussioni più che rilevanti, tali da incidere sul destino dei partecipanti.

Al di là, infatti, delle - a dir poco paradossali - situazioni rappresentate nelle precedenti righe, molti altri concorrenti, nel susseguirsi delle varie graduatorie, si sono trovati con una diversificazione rilevante di punteggio con correlativi sbalzi di graduatoria. A titolo esemplificativo, taluni hanno totalizzato 2, 3, 4 o addirittura 7 punti in più a seconda della data di pubblicazione della graduatoria.

Più che grossolani e manifesti sono, dunque, gli errori sin qui evidenziati.

Ma ciò che maggiormente suscita "stupore" e risulta essere degno di nota più che negativa, è la seguente osservazione.

Dopo, e nonostante, il comprovato riscontro delle suddette anomalie, ciò che superficialmente è stato posto in essere è consistito in una mera pubblicazione di una nuova graduatoria allo stato degli atti, **e non** in una doverosa, alla luce dei controlli a campione effettuati, ricorrezione di tutti gli elaborati.

Non ci si può non domandare, infatti, che cosa sarebbe successo se tutti i concorrenti avessero non solo chiesto (come è stato per la gran parte di essi), ma altresì ottenuto l'accesso agli atti e la possibilità di visionare i propri elaborati.

Stando ai numeri ed alle proporzioni sopra evidenziate, non v'è chi non veda come tutt'altro che attendibile possa ritenersi una graduatoria così formata.

4. Ciò che non dicono i verbali, lo hanno testimoniato i concorrenti e anche alcuni membri delle Commissioni.

Da una segnalazione anonima di un commissario, nominato tra l'altro presidente di commissione, pervenuta al S.I.G.M., si apprende testualmente che: "*I candidati iscritti*

risultavano 200, ma nella sala erano predisposte solo 160 sedie (fortunatamente i candidati che si sono presentati sono risultati essere 162 e quindi provvedendo all'aggiunta di 2 sedie si è potuto procedere con la prova). Le dimensioni della sala erano tali da non consentire che le singole prestazioni potessero essere distanziate con il risultato che i candidati alla prova d'esame erano disposti uno accanto all'altro.

Una tale sistemazione ha reso estremamente difficile (se non impossibile) al personale che doveva garantire il regolare svolgimento del concorso, impedire un eventuale scambio d'informazioni tra i partecipanti.

Devo sottolineare che la vicinanza fra i singoli candidati (letteralmente stipati uno affianco all'altro), ha reso improbo il compito assegnato alla Commissione d'Esame di rendere impossibili eventuali scambi di informazioni tra i partecipanti, con il risultato di non poter garantire su questo punto”.

Aggiungendo, inoltre, sempre letteralmente “Quanto sopra premesso le devo comunicare che ho trovato grandi difficoltà a fare svolgere in maniera regolare il compito assegnatomi e che pertanto non sono in grado di garantire sulla sua ineccepibilità.

Le comunico pertanto che in assenza di sostanziali modificazioni negli aspetti logistici (sale più ampie con possibilità di poter distanziare i singoli partecipanti) ed anche organizzativi (adozione di lettura automatica con sistemi ottici o di diverso tipo la mia disponibilità a partecipare ad eventuali nuove prove di selezione è da considerarsi esclusa.”

Quanto letteralmente riportato nelle precedenti righe non necessita di commento alcuno, rendendo lapalissiano come, per espressa confessione di alcune Commissioni, ci siano state situazioni logistiche talmente inadeguate da rendere, di fatto, impossibile il regolare assolvimento del compito di controllo e vigilanza, con ineluttabili conseguenze in ordine al regolare svolgimento della prova concorsuale.

Ma non basta.

Prove documentali e segnalazioni arrivano, infatti, da tutte le Regioni.

Nel Lazio, ad esempio, *“alcuni candidati hanno denunciato alla Commissione di aver visto persone aprire i plichi delle domande della Commissione stessa e cercare le relative risposte su internet tramite telefono cellulare. La Commissione non ha verificato la veridicità del fatto, né ha identificato e espulso gli eventuali responsabili”*.

In Sicilia, stavolta a Catania, *“nel caos generale hanno fatto ingresso in aula anche numerosi specializzandi/specialisti con l’obiettivo di aiutarne altri” “c’è stata una firma all’entrata ma nessuna firma all’uscita”*. Non v’è chi non veda, come, quanto da ultimo affermato risulti paradossale a dir poco.

In Campania, in particolare nella sede di Salerno, taluni candidati hanno testualmente riferito quanto segue: *“il regolamento del concorso è stato spiegato quando molte persone si stavano ancora registrando. All’entrata hanno ritirato il documento d’identità senza identificare il candidato, che, depositato su un banchetto all’esterno dell’aula, ci è stato restituito solo alla fine (sul foglio delle istruzioni era scritto che il documento doveva essere visibile sul banco per tutta la durata della prova per l’identificazione)”*. Ancora *“ i concorrenti non sono stati disposti dai commissari ma si sono seduti a loro piacimento, spesso uno a fianco all’altro. La prova è cominciata dopo le 10. Durante la prova non c’è stato alcun tipo di controllo, molte persone hanno collaborato e sono stati utilizzati smartphone, libri e tablet. Una ragazza in prima fila prima che la prova cominciasse ufficialmente, aveva già il compito, lo aveva aperto e consultava già le domande su un tablet in bella vista sulle ginocchia. I commissari erano di fronte a lei impassibili”*.

Non solo: *“le buste sono state avvolte con fogli di carta e chiuse alla meno peggio con nastro adesivo. Secondo il bando il plico doveva essere chiuso. Una volta che i candidati si fossero accertati dell’integrità del plico, quest’ultimo doveva essere aperto e il presidente avrebbe dovuto apporre un timbro sul questionario. I questionari erano invece già parzialmente aperti e timbrati.*

Secondo il bando, all’ora prevista per la consegna, i candidati avrebbero dovuto

chiudere le buste e aspettare che i commissari passassero a ritirare, invece alla fine della prova i candidati i sono alzati per consegnare e mentre consegnavano c'erano persone che ancora scrivevano e confrontavano i loro elaborati".

"Questionario e anagrafica sono stati inseriti in una unica busta grande contenente anche le risposte. Le buste erano quelle della regione Campania non idonee per un concorso, infatti l'adesivo per chiuderle era inefficace a tenere le buste chiuse già appena dopo la chiusura".

5. Ancora una volta, come in tutti i concorsi a quiz, alcune delle domande somministrate sono errate.

Il Ministero, nonostante le segnalazioni circostanziate degli aspiranti, si è comunque determinato per consentire (o quanto meno non impedire, stante la competenza Regionale) la pubblicazione della graduatoria. Allo stato tuttavia, nessuno è in grado di conoscere se le domande somministrate siano giuste o sbagliate. ***E ciò non è un'affermazione di parte ricorrente, ma è il Ministero a confessarlo.***

Con nota 5 novembre 2014 il Ministero, dopo quasi due mesi dalla prova, "**[c]i fa presente che, alla data odierna, la commissione di cui all'articolo 3, comma 3 del d.m. 7.03.2006 non si è ancora riunita al fine di valutare l'accogliibilità o meno, in via stragiudiziale, delle contestazioni formulate da candidati alla Regione presso cui hanno svolto il concorso**" (Ministero Salute, nota 5 novembre 2014, prot. n. 60318).

Dopo 10 giorni, in evasione di altro accesso, "*si fa presente che la commissione di cui all'articolo 3, comma 3 del d.m. 7.03.2006 si è riunita in prima seduta il giorno 6 novembre u.s. In tale seduta, la commissione si è limitata ad una prima lettura della documentazione trasmessa da alcune Regioni in relazione a contestazioni formulate da alcuni candidati. In tale riunione, detta commissione non ha assunto alcuna decisione al riguardo, riservandosi di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta che è prevista per il giorno 1° dicembre p.v.*" (Ministero Salute, nota 12 novembre 2014, prot. n. 62049).

Abbiamo letto bene. Le Regioni stanno facendo sottoscrivere i contratti a vincitori individuati come tali sulla base di una batteria di domande ancora in fase di revisione da parte del Ministero.

Si badi bene, tra gli items contestati, ve ne sono alcuni dall'erroneità davvero inconfutabile sulla base di bibliografia non attaccabile.

Uno tra questi ("Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento dell'angina instabile?") è stato riconosciuto come errato dalla stessa Commissione. Per altri, anche in ragione della mancanza di chiari verbali ove viene esplicitata l'elaborazione del quesito che poi verrà somministrato e la sua validazione, la Commissione provvede a mirabolanti e spericolati esercizi di difesa del proprio operato arrivando a giustificare palesi errori nell'impostazione del quesito, senza tuttavia poter negare l'errata tecnica compilativa degli items.

Quanto sopra premesso, si adisce Codesto On.le Tribunale Amministrativo, per i seguenti:

MOTIVI

PRELIMINARMENTE SULL'INTERESSE AD AGIRE DI PARTE RICORRENTE

E' chiaro come parte ricorrente risulti danneggiata dall'esito della procedura selettiva che si è tenuta in spregio alle più elementari regole previste per i concorsi pubblici. Nonostante esempi ben più pesanti (il riferimento corre inevitabile ai concorsi – viziati - per l'accesso alle facoltà a numero chiuso come Medicina), abbiano aperto uno squarcio su una serie di violazioni dei più elementari principi dell'anonimato, della paternità del compito, della riservatezza, *par condicio* fra i concorrenti e del legittimo affidamento ingenerato negli stessi nel corretto operato della P.A., il Ministero (questa volta della Salute) e le Regioni perseverano nelle loro determinazioni illegittime.

Parte ricorrente ha subito un pregiudizio a causa di una graduatoria interamente falsata da un concorso privo delle più elementari misure di salvaguardia, con Commissioni compiacenti e comunque impossibilitate a far rispettare l'ordine per l'idoneità dei locali.

E ciò praticamente ovunque.

“Eravamo 1100 in un’unica stanza a 10 cm l’uno dall’altro e quindi ciascuno riusciva perfettamente a vedere i compiti dei compagni vicini ed il controllo era pressochè inesistente e consistente al massimo in un ammonimento verbale”. In queste condizioni, appare evidente, non è di fatto consentito di gareggiare alla pari con gli altri colleghi/concorsisti che, invece, in moltissimi casi, si sono avvantaggiati dell’ausilio dei supporti informatici, della collaborazione con gli altri colleghi, per omessa od insufficiente vigilanza dei membri della Commissione (alcuni commissari avrebbero in alcuni casi fornito suggerimenti durante lo svolgimento dei controlli) e l’assenza di un sistema di identificazione dei candidati che rendesse impossibile lo scambio dei plichi tra candidati.

Pertanto *“la legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità di un interesse protetto attuale, oltre che personale, e una lesione diretta, oltre che attuale, della sfera giuridica dell’interessato, in quanto il soggetto che promuove il processo amministrativo non mira al soddisfacimento del pubblico interesse compresso da un uso scorretto del potere da parte della p.a., ma piuttosto tende ad assicurarsi l’effetto favorevole al quale aspira: il bene della vita il cui mantenimento risulta pregiudicato dal provvedimento amministrativo e nei cui confronti la corretta reiterazione del potere è strumentale per rimuovere la lesione arrecata alla propria sfera giuridica (nel caso di specie, è riconoscibile l’interesse legittimo dei ricorrenti a pretendere una corretta scelta dell’Amministrazione, presentandosi le norme sul pubblico concorso finalizzate all’indiretta soddisfazione dell’aspirazione degli stessi soggetti)”* (T.A.R. Napoli, Sez. V, 3 marzo 2011, n. 1300). Ed è ovvio che i ricorrenti siano titolari di tale interesse ed abbiano subito un grave pregiudizio dall’*agere* dell’Amministrazione procedente.

Consistendo l’interesse legittimo nella pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa, ed essendo riconosciuto a quel od a quei soggetti che si trovino, rispetto all’esercizio dell’azione amministrativa, in una posizione presa in particolare considerazione dalla norma, con riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, il soggetto

che partecipa ad un pubblico concorso, è in qualche modo considerato dalla norma, di modo tale che la sua posizione si differenzi da quella del *quisque de populo*, che ha invece un interesse indifferenziato alla legittimità degli atti amministrativi e ciò in quanto la regola del pubblico concorso è dettata, anche per soddisfare l'interesse del singolo a conseguire un'utilità.

A tal proposito, non sembra inutile richiamare quanto disposto con l'art. 4 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Sicché si presenta coerente con tale disposto ritenere che la posizione del singolo, il quale, al fine di esercitare un'attività lavorativa (quella di medico generico nel caso che ci occupa), intenda partecipare ad un pubblico concorso, e che per conseguire detta finalità si dolga di un provvedimento dell'amministrazione risultata per esso preclusiva, e lesiva.

SULL'ILLEGITTIMO CRITERIO DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

A) **1. *Lo stato dell'arte.*** Di recente è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

2. La storia delle modalità di formazione della graduatoria. Prima della graduatoria unica per Medicina, Veterinaria ed Architettura, anche per l'ammissione a tali

corsi di laurea i candidati risultavano concorrere per una delle sole sedi disponibili giacché ogni Università provvedeva a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati. L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diverso ateneo rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

Una sperimentazione del modello della graduatoria unica nazionale fu applicata, per l'anno accademico 2005/2006, all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, che, com'è noto, rappresenta quello in cui il numero delle domande di ingresso è nettamente il più sproporzionato rispetto all'offerta degli atenei così come determinata dal MIUR².

3. L'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza. Così come statuito dal Consiglio di Stato *“l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande”* (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).³

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione

² Proprio per l'anno accademico citato la proporzione tra partecipanti e ammessi è stata di 1 su 13,24 candidati.

³ *“Va poi evidenziato che, svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale.*

professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico. “*Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti gli Atenei italiani, non può che residuare l’unica opzione della graduatoria unica [d’Ateneo], e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi*”.

Invero tali principi sembrano condivisi tanto da altro Dicastero - il MIUR (che l’ha attuata per i superiori corsi di laurea) - quanto dal legislatore (nel caso della graduatoria unica delle specializzazioni) e la scelta di persistere con la scelta di non formazione della graduatoria unica per medicina generale è in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

Dispone la citata previsione della CEDU che “*No person shall be denied the right to education*” (il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno).

3.1. Il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 “*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*”, l’avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 29 aprile 2014, n. 33 nonché il bando di concorso Regionale, sono, quindi, illegittimi. In ragione del fatto che parte ricorrente, a seguito degli scorrimenti, sarebbe riuscita ad ottenere l’astratta ammissione presso una qualsiasi altra Regione, ha interesse ad ottenerne l’annullamento *in parte qua*.

Anche il MIUR, d’altra parte, ha dimostrato di condividere i superiori principi ben prima della graduatoria unica relativa ai CdL in Medicina, Veterinaria e Architettura.

Lo si può ricavare dal provvedimento di rettifica dell’Università di Napoli Federico II che, in sede di bando di ammissione, aveva interpretato il sistema delle opzioni in maniera contrastante rispetto ai principi della L.n. 240/10. Secondo quell’Ateneo il

punteggio ottenuto all'esito del test unico avrebbe potuto essere speso solo per ottenere l'ammissione al primo corso di laurea prescelto (Medicina o Odontoiatria) mentre invece la seconda opzione avrebbe potuto essere spesa (con il punteggio ottenuto) **“solo per una successiva ed eventuale graduatoria che verrebbe redatta ‘qualora residuino dei posti’”**.

Si legge nel D.R. di rettifica del bando, adottato addirittura prima delle prove, che *“per le vie brevi il MIUR ha confermato l'intento di far prevalere il merito – e quindi il punteggio conseguito da ciascun candidato – sulle preferenze espresse circa i corsi di studio in discorso”* (Università di Napoli, Federico II, DR/2011/2177 del 31/08/2011).

Non v'è dubbio, quindi, che la scelta di usare la graduatoria unica, esclusivamente, mediante aggregazione di 2, 3 o 4 sedi è illegittima e parte ricorrente, ove all'esito degli scorrimenti risultasse titolare di un punteggio sufficiente ad ottenere l'ammissione, ha diritto alla stessa.

4. Codesto On.le Tar del Lazio si è sempre espresso sino ad oggi ammettendo con riserva i ricorrenti nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale.

All'uopo riteniamo opportuno richiamarci all'orientamento cautelare ormai consolidatosi dal dicembre 20 dicembre 2012 sino ad oggi e secondo cui *“Ritenuto, in base alla domanda formulata dalla parte ricorrente e chiarita all'odierna camera di consiglio dai difensori di fiducia, di ribadire il contenuto dell'ordinanza della Sezione n. 4763/2012 che ha ritenuto, in fase cautelare, sufficientemente fondato il motivo relativo alla mancata graduazione dei candidati a livello nazionale presenti, anche alla luce della ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 del Consiglio di Stato, che ha a sua volta ritenuto non manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità; (...)Ritenuto per quanto precede che possa accogliersi la domanda di tutela cautelare...Ammette con riserva e in soprannumero il ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dallo stesso individuata come prima scelta”* (Tar Lazio III Ord. 310/2013 del 24 gennaio 2013, r.g. 10373/2012).

Sul punto il Consiglio di Stato, nell'accogliere un appello cautelare, ha avuto modo

di chiarire come “*Considerato che appare opportuno l’approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall’appellante circa l’applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall’interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata...omissis...*”

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare avanzata con l’appello, rinviando la causa al Tribunale amministrativo del Lazio ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm., al fine dell’ammissione con riserva dell’appellante al corso di laurea in tecniche ortopediche, nelle more della decisione nel merito.” (Consiglio di Stato, VI sez., ord. n. 839/2014, 2086/2014, 2837/2014).

5. D’altra parte, è impossibile scorgere alcuna rilevante differenza tra le specializzazioni ed i corsi regionali di medicina generale.

In quelli come in questi, infatti:

- la fonte di legge è identica trattandosi comunque di formazione *post lauream*;
- la programmazione delle immatricolazioni è gestita di concerto con il Ministero della Salute;
- la data della prova è unica a livello nazionale non consentendo, quindi, agli studenti di potersi cimentare altre volte presso altre sedi;
- il test è identico;
- parte ricorrente, quindi, è stata pregiudicata esclusivamente per aver scelto la Regione resistente e, in particolare, per il fatto di aver una residenza più prossima a tale Regione da indurlo a presentare ivi la propria domanda.

“Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla

discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutti gli Atenei italiani, non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica [d'Ateneo], e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi” (Cons. Stato, cit.).

Ministero della Salute e Regioni, quindi, optando per la possibilità di somministrare un test uguale in altre sedi nella stessa data hanno implicitamente consentito che si dovesse rispettare il sistema meritocratico puro.

5. Tale vizio è decisivo per tutti i ricorrenti e non solo per coloro che hanno ottenuto un punteggio comunque superiore al minimo sufficiente per accedere in altre Regioni giacchè, come chiarito da codesto On.le T.A.R. *“nel caso di formulazione di un'unica graduatoria nazionale non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana”* (Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736).

Stante la prossimità rispetto all'ultimo ammesso a livello nazionale (72 in Valle d'Aosta) di parte ricorrente, anche in ragione del più alto numero di rinunce cui porterebbe la graduatoria unica, anche gli altri ricorrenti hanno interesse e diritto all'ammissione (*“è vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica”*, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO

DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Il modus operandi della Commissione e le istruzioni ministeriali.

La prova, per espressa previsione della *lex specialis*, doveva svolgersi con forme che garantivano l'anonimato.

Per ottenere il risultato sperato il Ministero della Salute dotava i candidati di un modulo anagrafica da sigillare in una busta più piccola. In tale modulo erano indicate le generalità del candidato che dovevano rimanere segreti sino alla fine della correzione.

Oltre al modulo anagrafica i candidati sono stati dotati di un modulo risposte e di una busta più grande. Inoltre avevano in dotazione un questionario (opuscolo o elenco di domande variamente denominato nei verbali) in 5 versioni differenti. Le domande erano evidentemente uguali per tutti ma solo mischiate nell'ordine per evitare copiatura (salvo poi distribuirli senza tenere conto del diverso ordine).

Il D.M. prevedeva che i candidati, alla fine della prova, dovevano:

- imbustare l'anagrafica dentro la busta piccola unitamente al questionario;
- inserire tale busta piccola dentro quella grande contenente il solo foglio risposte;
- chiudere la busta grande.

Prima della correzione, ai sensi del D.M., la Commissione ha provveduto a tutta una serie di adempimenti volti ad abbinare anagrafica e compito. In mancanza di buste dotate delle classiche alette numerate strappabili, la Commissione ha adottato il seguente metodo.

La Commissione procede ad apporre un numero progressivo all'esterno di ciascuna busta di ogni singolo elaborato, ad aprire la busta grande ed a riprodurre il medesimo numero sul modulo delle risposte e all'esterno della busta piccola contenente il modulo anagrafico ed il questionario (che rimarrà chiusa), così come previsto dall'art. 7, comma 2) del Ministero della Salute del 07 marzo 2006.

Come si può appurare dopo aver aperto la busta grande (quando ancora l'anonymato deve essere garantito), si numerano:

- la busta grande esterna,
- il modulo delle risposte anonimo;
- la busta piccola sigillata, contenente le generalità necessarie per l'identificazione del candidato.

La Commissione tocca quindi con mano la busta contenente l'anagrafica e deve vederla per scriverci sopra.

Ma tale busta, di colore bianco ed insufficiente grammatura, stante la presenza anche del questionario che pone in aderenza la scheda anagrafica alla busta stessa, è di fatto trasparente, anche in quanto non dotata di internografia.

Si valuti che la Commissione ha espressamente avuto in mano tale busta prima della correzione e vi ha addirittura scritto sopra.

In questo come in quel caso, non v'è dubbio che, "dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto della scheda anagrafica, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)".

L'uso di buste bianche per lo più non dotate di internografia adeguata per impedire di leggere l'anagrafica, non consente infatti alcun oscuramento dei dati trascritti sul modulo anagrafica.

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello

svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito **“il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione”** (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

“Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati” (T.A.R. Milano, cit.). Ma sul punto, ormai, è la Plenaria ad aver apposto il proprio sigillo.

“Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi.

Essa, infatti, consentiva -anche in astratto - che (..), si potesse risalire al questionario del medesimo candidato.

Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponavano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso” (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681).

Anche la Sez. III bis del Tar Lazio, già in sede cautelare, ha condiviso la tesi

chiarendo “*quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013*” (Sez. III bis, ord. 4 luglio 2014, n. 3062).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

1. Stante le previsioni del bando, i candidati, previo riconoscimento all’ingresso presso la sede d’esame, dopo l’apertura del plico da parte della commissione, ricevono un modulo anagrafico, un modulo risposte ed il questionario.

A tenore dell’art. 6 comma 10 del Bando “*al termine della prova i candidati devono: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione provvedono al ritiro della busta*”.

Il modulo anagrafica quindi è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

Così facendo, dunque, si è violato palesemente il principio basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, avessero voluto portarsi dietro un aiuto, per fare loro il compito, chi se ne sarebbe accorto?

1.1 *In primis* il questionario, il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo, contrariamente a quanto avviene

per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso ove, tali codici identificativi, sono stati impressi in alcuni casi addirittura in ogni singolo foglio del questionario. Da un eccesso all'altro dunque.

E' stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma **dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.**

Con le modalità di svolgimento anzidette, qualsiasi concorrente, in pratica, avrebbe potuto inserire i dati anagrafici di qualcun altro o svolgere il test per suo conto: e chi avrebbe potuto impedirlo?

1.2 Né, d'altra parte, può obiettarsi che tale prassi è stata adottata al fine di garantire l'anonimato che, invece, sarebbe stato leso da un successivo controllo sui dati riportati nell'anagrafica. Vi è, infatti, un metodo semplicissimo per far convivere i due principi (anonimato e certezza della paternità del compito), metodo universalmente utilizzato, del resto, nei pubblici concorsi.

È sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione.

Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e le generalità indicate nella scheda anagrafica, l'elaborato verrà annullato.

In mancanza di tale supporto, essendo consentito a tutti i concorrenti di poter inserire le proprie generalità e mancando un controllo finale dei dati ivi inseriti, **non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori** di quelle prove tenutesi presso ogni sede. La graduatoria regionale, quindi, è totalmente falsata.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

Alla luce di quanto premesso in fatto ed in particolare circa le evidenti illegittimità riscontrate durante la prova di concorso, si palesa la sequela di violazioni perpetrate dall'Amministrazione, con riferimento ai basilari principi fondanti lo svolgimento di pubblici concorsi.

In primis è patente la totale assenza di un'adeguata istruttoria, (o quantomeno se condotta non conosciuta conferente), riferita al numero dei partecipanti in relazione ai posti messi a concorso.

Tale situazione viene aggravata dal comportamento assunto dalla Regione Lazio sostanziatosi da un lato con la presa d'atto dell'elevato numero dei partecipanti, ma dall'altro nell'istituzione di **una sola Commissione**, senza dunque alcuna suddivisione dei candidati e senza alcuna effettiva determinazione contestuale nel disporre ad esempio: un aumento dei membri della Commissione stessa o l'individuazione di una sede maggiormente idonea ad ospitare una procedura selettiva con un numero così elevato di partecipanti.

Risulta quantomeno arduo ritenere che un insieme di così delicate e non semplici operazioni, potessero ricadere sulle spalle di singola Commissione.

Male ha fatto la Regione a non adottare provvedimenti per aumentare il numero delle Commissioni o dei commissari o adoperarsi per la scelta di sedi in grado di ospitare un numero tanto elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione (quantomeno da questo punto di vista). Questo avrebbe consentito certamente un elemento di ulteriore garanzia sulla corretta esecuzione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, che invece risulta viziata dai comportamenti censurati.

Ed in via gradata, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire comunque in autotutela, una volta riscontrata la totale irregolarità dello svolgimento del concorso, annullando l'intera procedura.

Alla luce di una procedura viziata infatti *“indefettibile coordinata identificativa dell'esercizio del potere di autotutela va ravvisata nel rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.: in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, fermo l'obbligo nell'esercizio di tale delicato potere, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato”* (T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 dicembre 2013, n. 10896).

E' palese la violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34).

Principi generali che devono informare l'operato dell'Amministrazione e che generano nel privato un legittimo affidamento, discendendone che *“il dovere della p.a. di operare in modo chiaro e lineare e di rispettare le situazioni consolidate di legittimo affidamento costituisce principio dell'azione amministrativa le cui radici si fanno sempre più robuste; nel diritto pubblico, la teorizzazione dei limiti del potere amministrativo in funzione protettiva dell'affidamento del cittadino è storicamente comparso quale fattore di bilanciamento tra l'intensità dell'interesse pubblico e quello dell'interesse privato meritevole di considerazione per il fatto di trarre scaturigine da un precedente atto dell'amministrazione”* (T.A.R. Milano, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 291).

V. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

A tenore dell'art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità”*. Partiamo da un dato incontestabile, in nessuna sede il concorso si è svolto secondo modalità atte a garantirne l'imparzialità. Non sono mere affermazioni prive di fondamento.

Dalla segnalazione anonima di un commissario, di cui si è già detto in punto di fatto,

si è avuta conferma che “le dimensioni della sala erano tali da non consentire che le singole prestazioni potessero essere distanziate con il risultato che i candidati alla prova d’esame erano disposti uno accanto all’altro. Una tale sistemazione ha reso estremamente difficile (se non impossibile) al personale che doveva garantire il regolare svolgimento del concorso, impedire un eventuale scambio d’informazioni tra i partecipanti.

Devo sottolineare che la vicinanza fra i singoli candidati (letteralmente stipati uno affianco all’altro), ha reso improbo il compito assegnato alla Commissione d’Esame di rendere impossibili eventuali scambi di informazioni tra i partecipanti, con il risultato di non poter garantire su questo punto”.

Queste affermazioni provano *in primis* ciò che trova riscontro anche nelle centinaia di segnalazioni, ovvero che le aule non fossero sufficienti a contenere l’elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove. In particolare dell’art. 13 del su citato DPR (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte): *“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice”.*

La legge del 1994 vieta quindi, a pena di esclusione, taluni comportamenti – come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie – la cui potenzialità inficiante l’autenticità dell’elaborato, e quindi l’idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

A tal proposito si rammenta che è la stessa legge a stabilire che: *“il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano*

copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”.

La copiatura sarebbe stata impedita solo se si fosse evitata la collaborazione fra candidati e l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Tale compito è esclusivamente affidato ai commissari, infatti: *“la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami”*. Quindi almeno due commissari avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo e se dal caso di repressione di comportamenti scorretti. Ma come ben ci si può rendere conto, come mai avrebbe potuto un così esiguo numero di membri garantire il corretto svolgimento della prova?

L'inidoneità di aule, vigilantes e commissari ha reso, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento così come il rispetto delle regole ivi imposte.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Il test, per sua natura, è sempre stato caratterizzato da fughe di notizie, aiuti dall'esterno e dall'interno dell'aula. E' la modalità “a crocetta” stessa ad incentivare ed aiutare questi illeciti metodi, giacchè bastano davvero pochi minuti per copiare qualche risposta in più e decidere il destino di questo e quel concorrente.

E' stata proprio la gestione del concorso, ad aver causato questa *debacle* che ha portato al congelamento della prova in Sicilia e, soprattutto, a pregiudicare l'esito finale.

Dalle numerose segnalazioni, emerge coralmemente come fosse pressoché costante l'utilizzo di ausili tecnici per lo svolgimento del test. Semplici telefoni cellulari od addirittura tablets connessi ad internet sono stati utilizzati da moltissimi candidati senza che la Commissione intervenisse o reprimesse in modo efficace il perpetrarsi di queste palesi

violazioni. Si rammenta che è fatto obbligo ai commissari dal c. 13 dell'art. 6 del bando: “cura[re] l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari”.

Si è addirittura assistito a scene di veri e propri gruppi di collaborazione fra i candidati che cercavano insieme le soluzioni più adatte per la risoluzione dei quesiti, indisturbati e nel brusio generale.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova.

“È ormai *jus receptum* che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di **adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità** – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con **modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri**” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza degli altri concorrenti, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge.

Un siffatto *modus operandi* “ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un'applicazione oggettiva e non sono

influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi⁴.

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *“essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”*, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Proprio in tema di uso di materiale non consentito, inoltre, è stato chiarito come *“la disposizione in forza della quale i candidati a concorso di pubblico impiego non possono <portare> con sé non solo appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, pena l'esclusione dal concorso, trova applicazione indipendentemente dalla pertinenza del materiale vietato alla prova di concorso e dall'accertamento sulla sua consultazione o meno da parte del candidato”* (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 1992, n. 432).

Nella specie, non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti che devono essere ammessi.

Si consideri che il gran numero dei partecipanti e le graduatorie degli ultimi anni hanno visto centinaia di studenti collocati in un fazzoletto di 2 o 3 punti, ragion per cui l'aiuto non richiesto fornito in alcune aule da parte della Regione è stato, certamente, decisivo nella collocazione in graduatoria di questi.

⁴ In tal caso, il giudizio **non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e par condicio** (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza “*ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea*”. **Tra gli studenti "si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”)** " (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

“*Il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di *****) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi*” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del Ministero della Salute debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati, anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

Qui di seguito, pertanto, si trascrivono **alcuni stralci** della perizia sui quesiti, da valere nella sua integralità, come autonomo motivo di gravame.

Ci riferiamo ai seguenti quesiti:

A) “*In caso di iperpotassemia l'ECG può mostrare le seguenti alterazioni tranne una quale?*”

- a) PRESENZA DI ONDE T ALTE E APPUNTITE
- b) PRESENZA DI INTERVALLO QT ACCORCIATO
- c) PRESENZA DI INTERVALLO QT ALLUNGATO

- d) SOTTOSLIVELLAMENTO DEL SEGMENTO ST
- e) PRESENZA DELL'ONDA U

la risposta è la lettera c) secondo quanto riportato sulla griglia delle correzioni fornita dal Ministero.

E' evidente che le risposte sono errate per quanto segue:

IPERKALIEMIA

L'iperkaliemia può essere asintomatica finché non compaiono i segni di tossicità cardiaca. Le modificazioni iniziali dell'ECG consistono nell'accorciamento dell'intervallo QT e nella comparsa di onde T alte e appuntite. In presenza di concentrazioni di potassio più elevate (solitamente > 5,5 mEq/l), l'iperkaliemia può causare aritmie nodali e ventricolari, accompagnate da complessi QRS slargati e intervalli PR prolungati. Nelle fasi terminali si può sviluppare una fibrillazione ventricolare o un'asistolia. Potrebbero comparire sintomi neuromuscolari aspecifici, inclusi ipostenia indefinita e parestesie. Nell'iperkaliemia grave, i sintomi possono diventare drammatici (p. es., ipostenia grave, paralisi flaccida.)

IPOKALIEMIA

Gli effetti cardiaci dell'ipokaliemia sono solitamente di minima entità fino a che i livelli plasmatici di K non scendono a < 3 mEq/l. L'ipokaliemia può causare battiti prematuri ventricolari e atriali, tachiaritmie ventricolari e atriali e blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado. I pazienti con preesistenti cardiopatie **significative** e/o quelli in trattamento digitalico sono a rischio di anomalie della conduzione cardiaca anche in seguito a ipokaliemia decisamente lieve. Le caratteristiche modificazioni ECG del sottoslivellamento del tratto ST, dell'aumento di ampiezza dell'onda U e dell'ampiezza dell'onda T inferiore all'ampiezza dell'onda U (nella stessa derivazione) tratto da:

[MANUALE MERK - IPOKALIEMIA](#)

Mentre l'allungamento del QT- può verificarsi anche nell'iperpotassemia, che abitualmente manifesta un intervallo QT accorciato, la comparsa dell'onda U è tipica dell'IPOPOTASSEMIA; tanto è vero che la domanda n. 4621 delle domande di medicina generale anno accademico 2012-2013, presente sul sito del MIUR,

“La comparsa di un'onda U all'ECG si rileva abitualmente in uno di questi disordini elettrolitici”

ha come risposta la lettera C (IPOPOTASSEMIA)

e la numero 1686 delle domande di medicina generale anno accademico 2012-2013 presente sul sito del MIUR

“Quali delle seguenti alterazioni elettrolitiche comporta la comparsa di un allungamento del Q-T e di un'onda U all'ECG?”

ha come risposta la lettera A (IPOPOTASSEMIA).

La risposta A alla domanda n 4621 dimostra come la numero 29 versione C abbia come risposta un'opzione errata e la domanda n 1686 dimostra come la risposta della domanda 29 versione C non sia univoca.

B) *“Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento dell'angina instabile?”*

- a) B-BLOCCANTI
- b) OSSIGENO
- c) NITRATI
- d) DIGOSSINA
- e) CALCIOANTAGONISTI

la risposta è la lettera c) secondo quanto riportato sulla griglia delle correzioni fornita dal Ministero.

Riteniamo che sia errata per quanto dimostrato nella spiegazione che segue tratta da: [MANUALE MERK - ANGINA PECTORIS](#)

Grafico [ANGINA PECTORIS: I DATI DELLA MG E LE LORO IMPLICAZIONI PER LA PRATICA PROFESSIONALE](#)

ANGINA INSTABILE

(Insufficienza coronarica acuta; angina pre-infartuale; angina in **crescendo**; sindrome intermedia)

Sindrome caratterizzata da un progressivo intensificarsi dei sintomi anginosi o dalla nuova comparsa di angina a riposo o notturna o dalla comparsa di episodi anginosi di durata protratta.

L'angina instabile è provocata da un improvviso aumento del grado di ostruzione al flusso, dovuto alla rottura della placca fibrosa che ricopre un ateroma con conseguente adesione delle piastrine.


Nell'angina instabile, 1/3 dei pazienti studiati angiograficamente presenta trombi parzialmente occludenti nel vaso che serve l'area ischemica. Tale percentuale è probabilmente sottostimata, a causa della difficoltà a individuare un trombo mediante angiografia.

Rispetto all'angina stabile, il dolore dell'angina instabile è generalmente più intenso, dura più a lungo, insorge per sforzi lievi o si verifica spontaneamente a riposo (angina da decubito), è progressivo (crescendo) o è caratterizzato dalla combinazione di diversi fra questi aspetti. Circa il 30% dei pazienti con angina instabile andrà probabilmente incontro a un IMA entro 3 mesi dall'esordio; la morte improvvisa è meno comune. La presenza di significative modificazioni ECG durante dolore indica un aumentato rischio di IMA o di morte improvvisa.

L'angina instabile è un'emergenza medica da trattare in unità coronarica (UTIC). Sia l'eparina che l'aspirina riducono l'incidenza di IMA. Per ridurre la coagulazione intracoronarica, si deve iniziare immediatamente terapia con aspirina PO (325 mg/die) ed eparina EV. Se l'aspirina non è tollerata o è controindicata, 250 mg bid di ticlopidina o 75 mg/die di clopidogrel sono una possibile alternativa. La ticlopidina rende necessario il monitoraggio dell'emocromo a intervalli regolari, per il rischio di neutropenia.

Bisogna ridurre il lavoro cardiaco rallentando la frequenza cardiaca e abbassando la PA con b-bloccanti e nitroglicerina EV, ristabilendo così l'equilibrio tra richieste di O₂ e flusso ematico coronarico. Patologie favorenti (p. es., ipertensione, anemia) devono essere trattate in maniera intensiva. Risultano utili il riposo a letto, O₂ per via nasale e nitrati. I calcioantagonisti possono essere utili nei pazienti con ipertensione e probabile spasmo coronarico. I trombolitici non sono utili e possono essere pericolosi. In un trial randomizzato su pazienti con angina instabile refrattaria, è stato dimostrato che l'uso dell'antagonista del recettore piastrinico glicoproteina IIb/IIIa abciximab (frammento Fab di un anticorpo monoclonale) migliora la prognosi. È stato dimostrato che il tirofiban previene gli eventi ischemici cardiaci nell'angina instabile e nell'infarto non-Q. Altri antagonisti del recettore IIb/IIIa sono in corso di valutazione nelle sindromi ischemiche acute.

I sintomi del paziente devono essere tenuti sotto controllo per alcune ore con un trattamento intensivo. Se dopo 24-48 h la terapia non è efficace, può essere necessario un trattamento più aggressivo. La contropulsazione aortica riduce il postcarico sistolico e aumenta la pressione diastolica, che è la principale forza che determina la perfusione coronarica. Questa tecnica spesso riduce il dolore anginoso continuo e può essere usata per sostenere la circolazione durante un cateterismo cardiaco diagnostico in vista della rivascolarizzazione mediante bypass aorto-coronarico o angioplastica. L'angiografia può essere indicata nel paziente che risponde poco alla terapia medica, al fine di identificare la lesione colpevole e valutare l'estensione della malattia coronarica e la funzione del VS; tutte queste informazioni permettono di porre indicazione all'angioplastica transluminale o all'intervento di bypass aorto-coronarico, se tecnicamente realizzabili.



L'erroneità del quesito è confermata dalla Commissione nel verbale dell'1 dicembre 2014, al quale si rimanda anche per gli altri quesiti oggetto di contestazione o rilievi, per i quali le conclusioni della Commissione stessa non sembrano adeguate a fugare dubbi e perplessità.



Il Consiglio di Stato, in relazione ai test dell'anno accademico 2009/2010, ha evidenziato che *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari”* e che, a prescindere dall'esito di una verifica che innanzi al T.A.R. aveva persino ritenuto corretti tali quesiti, questi ultimi *“lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

La controparte Ministeriale nel presente giudizio dovrà chiarire perché successivamente all'anno dello “scandalo” (era l'a.a. 2007) una Commissione continui per il sesto anno consecutivo ad errare le domande di un test che decide il futuro dei nostri giovani [anche senza riferirsi alle perizie di parte vedasi l'annullamento della domanda 71 e 79 nel 2007 confermata con D.M. del 21 ottobre 2007, l'annullamento della domanda 62 di odontoiatria nel seguente 2008 intervenuta con D.M. del 10 settembre 2008, il caso di Medicina nel 2009 con l'inversione delle risposte inizialmente fornite come esatte (con ben 23 quesiti contestati da questa difesa con argomenti espressamente condivisi da T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 e dal Consiglio di Stato, n. 5485/12) e sempre nel 2009 gli episodi di Architettura ove vi sono state domande con più risposte proposte completamente uguali e con domande a cui ci si è dimenticato di allegare i grafici predisposti, nel 2010 il Consiglio di Stato ha “ritenuto che nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del fumus boni juris, le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 23 febbraio 2011, n.

840)].

Il Ministero della Salute, sapendo bene quanto palesi siano le contestazioni, non ha affatto negato la fondatezza di tali argomenti ma ha chiarito che *“per quanto concerne infine la richiesta di acquisire “copia delle segnalazioni pervenute in merito alle domande contestate della prova e verbale della commissione che ha esaminato tali rilievi rigettando le istanze degli studenti”, si fa presente che la commissione di cui all’articolo 3, comma 3 del d.m. 7.03.2006 si è riunita in prima seduta il giorno 6 novembre u.s. In tale seduta, la commissione si è limitata ad una prima lettura della documentazione trasmessa da alcune Regioni in relazione a contestazioni formulate da alcuni candidati. In tale riunione, detta commissione non ha assunto alcuna decisione al riguardo, riservandosi di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta che è prevista per il giorno 1° dicembre p.v.”* (Ministero Salute, nota 12 novembre 2014, prot. n. 62049).

Con precedente nota 5 novembre 2014 si era chiarito **“si fa presente che, alla data odierna, la commissione di cui all’articolo 3, comma 3 del d.m. 7.03.2006 non si è ancora riunita al fine di valutare l’accogliibilità o meno, in via stragiudiziale, delle contestazioni formulate da candidati alla Regione presso cui hanno svolto il concorso”** (Ministero Salute, nota 5 novembre 2014, prot. n. 60318).

Frattanto, tuttavia, le graduatorie sono pubblicate ed i contratti in corso di sottoscrizione.

Dall’elaborato peritale versato in atti, al cui contenuto integralmente ci si riporta e che qui deve ritenersi completamente trascritto e da valere come motivo di gravame, in particolare, emerge l’imprecisione, la palese erroneità, oltre che la dubbia validità per saggiare le attitudini dei futuri medici di base, delle domande di cui sopra.

Adoperando le stesse parole dei periti **“certo è che, alla fine, tutte queste imprecisioni e inesattezze possono aver introdotto un bias in grado di alterare il risultato conseguito dallo studente nella soluzione del test, considerata anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della vita del**

candidato".

1. Per quanto più in particolare riguarda parte ricorrente, si evidenzia come tali "imperfezioni" abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo "sfortunato" esito della sua prova e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria.

Il numero non irrilevante dei quesiti contestati (tra cui 1 errato anche su ammissione della stessa Commissione) rende comunque inidonea una prova così svolta ad essere atta a selezionare i candidati migliori. TUTTI i ricorrenti hanno il medesimo interesse e subito quell' "obiettiva situazione di confusione ed incertezza" che "ha creato un'oggettiva alterazione nella modulazione e proporzione del test ministeriale, tra l'altro disposta in via del tutto autonoma dalla Commissione d'esame" (T.A.R. Brescia, Sez. II, ord. n. 927/11).

2. In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, **ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi venissero espunti parte ricorrente sarebbe stata ammessa.**

Anche il M.I.U.R., in sede di revisione dei quesiti sottoposti agli insegnanti nell'ambito del T.F.A., con il D.M. 7 agosto 2012 ha provveduto ad abbonare a tutti i candidati (a prescindere se avessero risposto o meno) i quesiti formulati in maniera errata o anche solamente ambigua.

Secondo il M.I.U.R. sono ambigue le:

- a) domande con due o più risposte esatte;
- b) domande con più risposte esatte di cui una più pertinente;
- c) domande con nessuna risposta giusta e/o con formulazione sbagliata;
- d) domande e/o risposte formulate con termini ambigui in grado di disorientare il candidato.

Un esempio chiarisce il concetto di ambiguità accettato dallo stesso MIUR nella citata procedura concorsuale a quiz e dà forza ed importanza alle superiori deduzioni sui quesiti.

Diocleziano diede vita alla:

- A) Tetrarchia
- B) Diarchia

C) Triarchia

D) Pentarchia

Secondo il MIUR tale quesito è ambiguo in quanto *“diede vita fa pensare alla prima volta che si attuava la tetrarchia nella storia”*. Nonostante le altre opzioni siano invero poco plausibili ed errate il MIUR abbuonò la domanda a tutti i partecipanti⁵. **Applicando tali criteri ai quesiti che ci occupano non v'è dubbio, quindi, che tutti debbano essere abbuonati.**

3. Non v'è dubbio, allora, che tutti i quesiti contestati debbano dar vita all'attribuzione del punto promesso.

Come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, infatti, *“se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

4. La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati in un fazzoletto di pochi punti è imprescindibile **“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e**

⁵ In altri casi (classe A052 la n. 10) una domanda è stata abbonata perché *“dal carattere nettamente più semplice rispetto alle altre della prova”*. Per quanto riguarda i quesiti scientifici, invece, il MIUR ha abbonato quesiti anche perché, ad esempio (classe A047 nn. 19 e 32), richiedevano per essere risolti calcoli lunghi, decisamente troppo lunghi per essere affrontati in un test senza l'uso della calcolatrice.

incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ed infatti, secondo il G.A., *“il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5051/11, cit.).

5. Non v'è dubbio, quindi, per tali peculiarità che la prova svolta non sia affatto idonea alla selezione dei più meritevoli in quanto la presenza di tali domande, differenzialmente percepite dai vari candidati, ha creato *“una disparità (impossibile da*

rendicontare “*ex post*”) tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati” (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.), o nel caso che ci occupa, tra coloro che deliberatamente avevano deciso di non soffermarsi su tali quesiti e, quindi, fortunatamente si sono ritrovati quanto meno a perdere meno tempo.

6. Come correttamente rilevato da codesto On.le T.A.R. in occasione della vicenda dei *tests* di ammissione a Medicina dell’anno accademico 2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un “*effetto disorientante*” determinando per i candidati, “*uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti*”. La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, “*non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva ‘nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate’ (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)*” (Sez. III bis, n. 5986/08, cit.).

Una prova così somministrata non è affatto “*idonea ad assicurare l’obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all’accesso al corso*” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

7. Non può dimenticarsi, inoltre, che la presenza di errori ed imperfezioni che caratterizzano, soprattutto, le sezioni di matematica e biologia, ha reso la prova, alla quale i candidati sono stati sottoposti, obiettivamente diversa da quella che i compilatori ministeriali avevano avuto a mente, “*poiché la decurtazione delle domande ha inciso in maniera non trascurabile sul numero dei quesiti di [alcune aree del test, ad esempio biologia e matematica] e dunque sul “peso” attribuito dalla normativa vigente alle materia principale sulle quale i candidati sono chiamati a cimentarsi ed orientare la propria preparazione. L’esame dei ricorrenti è risultato pertanto indebitamente inciso, dato che gli stessi non hanno potuto confrontarsi sul numero di quesiti previsto a livello generale*” dal

D.M. 11 novembre 2011 (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.).

“In buona sostanza la prova non può dirsi regolarmente espletata poiché la comparazione dei candidati è avvenuta su quesiti disomogenei per composizione quantitativa e sbilanciati a favore delle discipline specialistiche di settore, con ridimensionamento delle domande di [alcune aree del test, ad esempio biologia e matematica]” (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.).



L'esistenza di un così alto numero di domande imperfette (in alcuni casi anche errate e/o fuori programma), ha creato una situazione con tante e tali variabili da rendere impossibile individuare un unico criterio per escludere o accogliere una soluzione in grado di eliminare tale *gap*. Non basta, quindi, che uno dei ricorrenti avesse ben risolto tutte le domande contestate per eliminare il proprio interesse al ricorso giacchè non può provarsi, ad esempio, per quanto tempo (inutilmente) vi si è cimentato.

In tal caso, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e par condicio (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *“essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”*, di aver ricevuto delle informazioni ulteriori rispetto ad altri sulla prova; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE

REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Stante quanto risulta dall'esito dell'accesso, la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti non hanno redatto alcun verbale di tale operazione.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione.

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'invulnerabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

4. Tale vizio risulta decisivo proprio con riguardo alle circostanze esposte in premessa circa i macroscopici errori di valutazione degli elaborati poi solo in parte corretti in ragione delle espresse rimostranze dei (soli) candidati che avevano subito una decurtazione del loro risultato. In mancanza dei verbali è davvero impossibile capire se l'attuale graduatoria è davvero una corretta fotografia dei risultati ottenuti dai singoli candidati.

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La confessione dell'erroneità del quesito sull'angina da parte della Commissione Ministeriale è stato reso dopo che le graduatorie erano state pubblicate e dopo che, quindi,

ai codici segreti delle schede compito era stato dato un nome successivamente all'abbinamento con le schede-anagrafica custodite presso le singole Regioni. Diciamo di più, persino dopo che i contratti sono stati firmati ed è noto chi è fuori per un solo punto.

I verbali della Commissione riportano nome e cognome del segnalante e grazie al fatto che le graduatorie sono pubbliche tutti i Commissari sapevano quanto avrebbe pesato quella singola domanda sulla specifica posizione in graduatoria.

Degli errori su tali domande, tuttavia, il Ministero si è avveduto solo dopo la correzione e la pubblicazione delle graduatorie e, si bandi bene, su segnalazioni da parte dei singoli candidati. Sulla base di tali segnalazioni, evidentemente non anonime, la Commissione ha depennato questo o quel quesito.

I Commissari, tuttavia, sapevano già, quale punteggio era stato attribuito a quel singolo candidato e, quindi, come “aiutarlo” ad arrivare al punteggio dell'ultimo ammesso depennando o confermando la valutazione su questo o quel quesito. Si è, in altre parole, verificato ciò che la complessa lex specialis di concorso aveva in tutti i modi cercato di evitare e cioè che in fase di correzione (nella specie ricorrezione o riesame che sia) i commissari sapessero a chi apparteneva quel dato punteggio.

Nonostante il Consiglio di Stato, in fattispecie analoga riguardante i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, avesse chiarito come *"appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere"* giacchè le *“operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una*

determinata busta al nome del candidato”, anche per il concorso di medicina generale la circostanza è stata, seppur con modalità diverse, ripetuta.

La violazione dell’anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure “interessate” dei vari candidati evidentemente non più anonimi;

- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

È scritto nel verbale 1 dicembre che la Commissione sa persino come hanno risposto i segnalanti e, si badi bene, lo sa dalla precedente seduta, dal 6 novembre, quando “vista la copiosità e la complessità dei rilievi pervenuti, ritiene che tale preliminare disamina non sia sufficiente ai fini delle proprie determinazioni, ritenendo opportuno prima di esprimersi, ulteriori approfondimenti”.

*

Sulla domanda principale di annullamento del diniego di ammissione e solo subordinatamente di annullamento dell’intera prova.

Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell’annullamento sia, davvero, l’unica soluzione che, “*a termini di stretto diritto*”, debba essere pronunciata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un’ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso di formazione specifica solo all’esito del quale potrà ottenersi tale specializzazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall’art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l’idoneità all’esito della

selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pleora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme sulla formazione professionale medica ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio ed alla formazione professionale costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nelle singole Regioni.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al regolare svolgimento del concorso), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto alla formazione professionale, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di formazione, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto alla formazione professionale costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di specializzazione cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso stesso.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., a tenore del quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione in

soprannumero al Corso di formazione specifica, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

“Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo, l’evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l’elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. Lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749)” (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l’Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale**”* (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti.

In merito alla seconda voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA ISTRUTTORIA

I verbali di concorso, come anticipato, tacciono del tutto fornendo una rappresentazione per nulla chiara circa quanto accaduto in sede di concorso.

Al fine di comprendere se il concorso è stato svolto in locali astrattamente idonei a contenere tutti i concorrenti senza collocarli in maniera eccessivamente vicini tra essi, si chiede la verifica di tali sedi così da poter comprendere l'esatta consistenza dei locali e confermare l'inidoneità strutturale degli stessi.

SULL'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO

L'ammissione in soprannumero ai corsi triennale di formazione specifica in medicina generale, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, è consentita ai *“vecchi laureati”* in medicina sulla base della speciale disciplina ivi contenuta.

In particolare vengono ammessi in soprannumero e senza borsa coloro che sono in possesso:

- dell'iscrizione al corso universitario di laurea in medicina e chirurgia prima del 31/12/1991 presso Università di uno Stato già in tale data appartenente all'Unione Europea;

b) del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito successivamente alla data del 31/12/1994 presso Università di uno Stato già in tale data appartenente all'Unione Europea.

Non vi è, quindi, un'imperativa previsione che nega il sovrannumero che, anzi, è espressamente consentita ex lege per la particolare natura dell'attività da svolgere.

Sul punto, quindi, in via subordinata rispetto alla domanda principale di ammissione sovranumeraria con borsa, si spiega domanda di ammissione ex L.n. 401/2000 a conferma della volontà di parte ricorrente a poter continuare la propria formazione professionale.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di formazione in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, anche per le ragioni già spiegate sul sovrannumero previsto ex lege, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Amministrazione.

Si omette⁶, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, ord. 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, **confermata in appello con sentenza del C.G.A. 10 maggio 2013, n. 466,** secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui*

⁶ Anche con riguardo all'orientamento cautelare più recente di codesta Sezione *“ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”* (Sez. III bis, 4 luglio 2014, n. 3062).

trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno”).

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di [formazione]”* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di formazione cui aspira *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di formazione e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di formazione presso la Regione in epigrafe e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;**

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma-Messina, 5 dicembre 2014

Avv. Santi Delia



Avv. Michele Bonetti

Avv. Giuseppe Pinelli



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia all'originale telematico da cui è stata estratta

Avv. Giuseppe Pinelli

